



Rep. n°

Programma Operativo Regionale (POR), obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR 2007-2013.

Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 “Cooperazione Transregionale” - Azione 5.2.1. “Cooperazione Transregionale”.

Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento (L.R. 31/2007 e L.P. 21/2007).

SCHEMA CONVENZIONE SOGGETTI PRIVATI

Soggetto attuatore: _____

Progetto: “_____”.

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L.R. 07.11.2003 n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici

di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”,

articolo 53, comma 1, lettera f); DGR 4153 del 22/12/2004

CONVENZIONE TRA

- la **Regione del Veneto, Giunta Regionale**, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il __/__/____;

- il _____ 1 di _____, in seguito denominato “Beneficiario”, con sede in _____ (____), _____, codice fiscale _____, rappresentato da _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 425 del 27 febbraio 2007 è stata approvata la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” parte FESR periodo 2007 – 2013;
- con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” parte FESR periodo 2007 – 2013 della Regione del Veneto;

¹ Inserire il soggetto privato beneficiario del finanziamento (ad es. Ditta.....).

- con Delibera n. 3131 del 9 settembre 2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- con Delibera n.3888 del 4 dicembre 2007, modificata con DGR n. 1850 del 20.07.2010 sono state individuate le Strutture Responsabili di Azione (S.R.A.) per le singole azioni del POR CRO FESR (2007-2013);
- il Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2008 ha approvato i Criteri di Selezione del POR;
- con deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007 la Giunta Regionale ha promosso il perfezionamento di un'Intesa con la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Provincia Autonoma di Trento;
- la suddetta Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle due Amministrazioni il 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI) e, successivamente, ratificata con legge regionale del 26/10/2007 n. 31, che prevede il finanziamento di iniziative di cooperazione che interessano Comuni del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, con DGR n. 3937 del 11/12/2007, sono stati costituiti la Commissione per la Gestione dell'Intesa e il Gruppo Tecnico;
- con DGR n. 1655 del 24/06/2008 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Piano Triennale degli Interventi contenente le indicazioni procedurali e di merito necessarie per la formazione dei Piani Operativi Annuali, aggiornato per l'annualità 2010 con DGR n. 2255 del 28/07/2009;
- l'Asse 5 "Azioni di Cooperazione" del POR FESR 2007 - 2013 assume come obiettivo il rafforzamento delle relazioni interregionali e transnazionali della Regione che si traduce nella proiezione del Veneto verso le Regioni orientali europee e le regioni contermini italiane;
- l'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del POR parte FESR 2007 - 2013, in particolare, fa esplicito riferimento all'Intesa sottoscritta tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento di cui sopra e ai suoi obiettivi di crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con quello trentino;
- la Commissione per la gestione dell'Intesa ha adottato l'8/03/2010 il Piano Operativo annuale degli interventi relativo all'annualità 2010, che è stato approvato con DGR n. 686 del 09/03/2010;
- con la suddetta DGR n. 686 del 09/03/2010 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato l'elenco degli interventi dichiarati ammissibili che potranno essere finanziati nell'ambito del POR FESR 2007- 2013, Azione 5.2.1.;
- nell'ambito dell'Intesa, infatti, sono stati individuati quattro progetti coerenti con l'Azione del POR 5.2.1., alla luce della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle priorità stabilite dall'art. 5 del Regolamento (CE) N. 1080/2006, degli obiettivi globale specifici e operativi del POR , dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR il 31 marzo 2008 e degli adempimenti cui devono sottoporsi i beneficiari, per i quali la Regione del Veneto ha messo a disposizione una parte delle risorse destinate all'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR per un totale di €2.844.726,40;
- tra i progetti individuati con la suddetta DGR n. 686 del 9/03/2010 e da ammettere a contributo nell'ambito dell'Azione 5.2.1., con riferimento al macrosettore "Sviluppo Economico" dell'Intesa, risulta anche quella proposta da _____, relativo alla realizzazione del "_____", in relazione al quale, a fronte di un costo previsto in € _____ è stato assegnato un contributo pari ad € _____;
- con DGR n. 1850 del 20/07/2010 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato il documento (Allegato A alla medesima Deliberazione) contenente le indicazioni procedurali, le direttive e gli obblighi cui dovranno attenersi i beneficiari degli interventi dell'Azione 5.2.1 del POR, individuati con DGR n. 686 del 09.03.2010 nell'ambito dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale e di quanto previsto dal POR CRO FESR 2007 - 2013 e dai Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008. (vedi **Allegato B8** alla presente convenzione).
- con DGR n. 1850 del 20/07/2010 la Giunta Regionale ha individuato, con riferimento al suddetto progetto, la Direzione Infrastrutture quale Struttura Responsabile di Azione - S.R.A. dell'Azione 5.2.1. del POR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007 - 2013) in quanto è la Struttura Regionale di settore della Regione del Veneto che, nell'ambito dell'Intesa tra Regione del

Veneto e Provincia di Trento, è stata incaricata della Gestione Tecnica, Amministrativa e Contabile dello stesso progetto;

- la gestione del progetto dovrà essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e di quanto previsto all'Allegato A alla DGR n.1850 del 20/07/2010 e secondo le indicazioni generali contenute nel Piano triennale degli interventi e nel Piano operativo annuale. In particolare si evidenzia che:
 - la verifica della congruità tecnica della progettazione, la gestione tecnica amministrativa e contabile del contributo sono svolte dalla Direzione Infrastrutture, allo scopo individuata dal Piano operativo annuale 2010;
 - i tempi di completamento dell'intervento sono indicati nella presente convenzione che costituisce atto di avvio dell'intervento ai sensi del Piano operativo;
 - l'avvio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dalla data del provvedimento di conferma del contributo;
 - il termine per la rendicontazione finale dell'intervento è fissato dal *programma triennale degli interventi* in 1 anno decorrente dalla data di completamento dei lavori;
 - l'indicazione delle scadenze del progetto dovrà altresì tenere in considerazione della tempistica coerente con il POR FESR 2007 – 2013;
 - la presente convenzione è pertanto il risultato delle prescrizioni previste per il POR FESR e contenute nell'Allegato A alla DGR 1850 del 20/07/2010 e delle disposizioni previste per i Progetti finanziati nell'ambito dell'Intesa Regione del Veneto - Provincia di Trento oltre che della normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue ai fini delle modalità attuative dell'intervento:

ART. 1 – **OGGETTO**

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, e il _____², con riguardo all'assegnazione allo stesso, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 26/10/2007, del contributo di € _____, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. _____ del _____, per la realizzazione dell'intervento di " _____", il cui costo complessivo è indicato in € _____.

ART. 2 - **CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA**

Fermi restando i termini di avvio della procedura di affidamento e di rendicontazione, si conviene il seguente cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa:

- | | | |
|---|-------|--------------|
| a. presentazione alla Direzione Regionale Infrastrutture del Progetto Esecutivo: | _____ | |
| b. rilascio, da parte della Direzione Infrastrutture, del nulla osta di competenza: | _____ | ³ |
| c. liquidazione da parte del Beneficiario delle spese tecniche di progettazione entro il: | _____ | |
| d. inizio dei lavori il: | _____ | ⁴ |
| e. stato di avanzamento fisico dei lavori: | | |
| – 35% dell'importo ammesso al contributo entro il: | _____ | |
| – 70% dell'importo ammesso al contributo entro il: | _____ | |
| f. ultimazione dei lavori entro il: | _____ | |

² Inserire il soggetto beneficiario del finanziamento.

³ 30 giorni decorrenti dal termine precedente.

⁴ Entro 1 anno dalla data del provvedimento di conferma del contributo.

- g. liquidazione da parte del Beneficiario delle spese tecniche per la Direzione Lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione entro il: _____
- h. rendicontazione alla Regione delle spese complessivamente sostenute e presentazione del certificato di regolare esecuzione entro il: _____ ⁵

È fatto obbligo al soggetto Beneficiario di predisporre adeguato cronoprogramma secondo l'**Allegato B1** alla presente convenzione.

ART. 3 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Il contributo di cui all'art. 1 è assegnato, in regime di Aiuti di Stato Temporanei ai sensi del DPCM 3/6/2009, in conto capitale ai sensi della legge regionale 26/10/2007 n. 31 e si ritiene confermato a seguito del Decreto mediante il quale la Direzione Regionale Infrastrutture, condividendone i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. 686 del 09/03/2010, esprime il nullaosta di competenza sugli atti di cui all'art. 2, lettera a), confermando contestualmente l'assegnazione del contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 27/2003 "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*".

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di adozione del Piano Operativo annualità 2010 da parte della Commissione per la gestione dell'Intesa.

Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo il Beneficiario farà fronte mediante risorse acquisite autonomamente, fermo restando che il Beneficiario dichiara di non fruire per i lavori oggetto del presente contributo di altre risorse regionali, e di altre linee di finanziamento pubblico.

La Direzione Regionale Infrastrutture verificherà che le spese ammissibili siano conformi a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006, dal Reg. (CE) n. 1080/2006, dal Reg. (CE) n. 1828/2006 e dal DPR 03.10.2008, n. 196 in materia di spese ammissibili (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione).

In particolare, l'art. 56, comma 4 del Reg. (CE) n. 1083/2006 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale; nello specifico la normativa di riferimento è il DPR n. 196 del 3/10/2008 "*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*".

L'ammissibilità della spesa è valutata sulla base dei seguenti elementi:

1. **periodo di ammissibilità:** sono ammissibili le spese sostenute a partire dall' 8 marzo 2010, data di adozione del Piano Operativo annualità 2010 da parte della Commissione per la gestione dell'Intesa, fino al 30.06.2015.
2. **tipologia di spesa:** sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di opere decise sulla base dei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nel marzo 2008 e disponibili sul sito internet <http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Documenti+di+programmazione.htm> (gli interventi non devono essere conclusi prima della data di inizio di ammissibilità della spesa (08/03/2010));

In generale, il contributo erogabile è determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Tutte le spese devono:

⁵ Termine massimo di un anno dall'ultimazione dei lavori.

1. essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dallo stesso;
2. essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio; ciò posto, la Direzione Regionale Infrastrutture apporrà un'apposita dicitura su tutti i documenti giustificativi (es. tramite timbratura), riconducendo la spesa all'azione 5.2.1. del POR, in virtù del quale i relativi progetti hanno ottenuto l'agevolazione;
3. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento, che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo;
4. essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto);
5. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.

Ulteriori prescrizioni relative alla rendicontazione potranno essere disposte dalla Direzione Infrastrutture.

ART. 4 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Beneficiario si impegna a:

- a) redigere il progetto esecutivo delle opere;
- b) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei nominativi relativi ai referenti di progetto, variazioni di localizzazione, cessioni, variazioni dei dati relativi agli interventi finanziati e assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che le variazioni non siano state preventivamente segnalate e approvate dalla Regione;
- c) acquisire a propria cura e spese tutti i pareri / nulla osta / autorizzazioni degli Enti Competenti, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- d) accettare il controllo dei competenti organi comunitari, nazionali e regionali che partecipano al cofinanziamento del progetto, in particolare, in ordine al corretto utilizzo dei fondi in base alle disposizioni di cui ai Reg. (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- e) non cumulare i contributi ottenuti con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- f) attuare tutte le azioni informative e pubblicitarie necessarie a garantire la visibilità della realizzazione cofinanziata con i fondi POR parte FESR, secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 (vedi art.15);
- g) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato espresso il nullaosta regionale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
- h) dirigere e contabilizzare i lavori attraverso idonei documenti contabili, che consentano l'accertamento della spesa sostenuta, ai fini della quantificazione del contributo definitivo; allo scopo dovrà essere incaricato un tecnico abilitato che provvederà anche alla redazione di un certificato di regolare esecuzione dell'opera;
- i) monitorare l'andamento dei lavori;
- j) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le scadenze indicate all'art.11 della presente convenzione;
- k) avviare, attuare e completare l'intervento nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale (con riguardo, tra l'altro, a quella relativa, alla tutela ambientale) entro i termini stabiliti nel precedente art. 2 "*Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa*"; in ogni caso l'intervento dovrà essere completato e rendicontato entro termini compatibili con la tempistica prevista per il POR CRO FESR 2007 2013 e comunque non oltre il 30.06.2015. Eventuali scostamenti dai suddetti termini saranno tempestivamente segnalati e debitamente motivati alla Direzione Regionale Infrastrutture e dovranno essere approvati per iscritto dalla medesima Direzione;

- l) rendicontare le spese sostenute alla Direzione Regionale Infrastrutture secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti entro il termine di cui all'art. 2, lettera h) e comunque non oltre il 30.06.2015;
- m) far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza eventualmente intercorrente fra l'importo complessivo dell'opera a consuntivo e l'entità della spesa totale inizialmente ammessa a contributo;
- n) compilare su supporto informatico, a lavori eseguiti, la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con i contenuti di cui all'**Allegato B7** alla presente convenzione, inviandola alla Direzione Regionale Infrastrutture per finalità di pubblicizzazione dell'iniziativa;
- o) rispettare il vincolo di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 57 del Reg. (CE) 1083/2006 che prevede che il cofinanziamento resti attribuito ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal suo completamento (salvo quanto previsto per i beni immobili all'art. 18), non subisce modifiche sostanziali:
 - che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
 - risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
- p) sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale, così come previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003 di modifica del DPR n. 357/1997. Le disposizioni in merito sono rinvenibili nella DGR n. 3173 n. del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione delle Direttive Comunitarie 93/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la Valutazione di incidenza, Procedure e modalità operative";
La guida metodologica approvata con la DGR n. 3173 del 10.10.2006 è rinvenibile sulla seguente pagina internet: http://www.regione.veneto.it/NR/ronlyres/7A0F6D53-D829-40E2-A221-9418C778358E/0/DGR_3173_2006_ALL_A.pdf;
- q) comprovare e documentare la professionalità del progettista nel rispetto degli art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 43 del TCE) e art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 49 del TCE). A tal fine i soggetti beneficiari dovranno presentare idonea documentazione;
- r) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e discriminazione che si traduce nell'obbligo di accessibilità per la popolazione diversamente abile, non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
- s) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- t) acconsentire di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato, a norma dell'art. 7 co. 2, lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/2006, sulla pagina:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicità.htm>.
Tale elenco riporta la ragione sociale del Soggetto Beneficiario, la denominazione del progetto e l'importo del finanziamento pubblico ad esso destinato;
- u) a fornire alla "Regione" una relazione sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle iniziative, secondo lo schema di cui agli **Allegati B4) e B5)** alla presente convenzione;
- v) predisporre la scheda indicatori "core" e occupazionali secondo l'**Allegato B6**.

ART. 5 - CODICE UNICO DI PROGETTO

La Direzione Regionale Infrastrutture acquisisce il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge 16/1/2003, n. 3 e Deliberazione CIPE n. 143 in data 27/12/02, e lo comunica al Beneficiario.

E' obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento.

Il soggetto beneficiario, è inoltre obbligato a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni mobili acquistati per 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori ; i beni eventualmente sostituiti non possono essere dismessi o venduti.

ART. 6 - RICHIESTE DI EROGAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Il Beneficiario può richiedere alla Giunta Regionale, Direzione Infrastrutture, erogazioni corrispondenti a spese maturate per lavori, nei limiti di cui al successivo articolo 7.

Contestualmente all'invio delle predette richieste, il Beneficiario provvede a trasmettere alla Direzione Infrastrutture, la documentazione comprovante i lavori eseguiti, corredata dalle relative fatture quietanzate.

Il Beneficiario trasmette altresì al medesimo soggetto la documentazione giustificativa delle spese sostenute per attività diverse non riferite a lavori: la richiesta di erogazione dell'acconto dovrà certificare in questo caso l'afferenza della spesa al contributo.

Le singole richieste di pagamento dovranno essere assistite da apposita garanzia fideiussoria, priva della clausola di escussione preventiva del debitore principale, da svincolare al completamento dell'intervento una volta riconosciuta l'ammissibilità delle spese.

ART. 7 – EROGAZIONI IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO

La Giunta Regionale, Direzione Infrastrutture, eroga al Beneficiario, secondo le modalità dell'art. 54, comma 2 della L.R. 27/03, le somme richieste dallo stesso in acconto, a termini dell'art. 6, applicando una riduzione del ____ %, pari al rapporto intercorrente fra il contributo assegnato e il costo complessivo minimo dell'intervento indicato in € _____, anche sulla base degli accertamenti effettuati a campione dalla Direzione Infrastrutture.

Non sono ammesse erogazioni nel corso dei lavori per importi superiori al 90% del contributo spettante.

Art. 8 – SALDO DEL CONTRIBUTO

Il contributo spettante al Beneficiario viene accertato in via definitiva ed erogato a saldo, con atto del Dirigente della Direzione Regionale Infrastrutture, su richiesta del beneficiario, una volta acquisito il certificato di regolare esecuzione che attesti la spesa effettivamente sostenuta e la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto su cui è stato concesso il contributo, nonché copia della documentazione giustificativa delle spese non incluse nel certificato di regolare esecuzione, consistenti in fatture recanti:

- l'afferenza alla prestazione che si intende far valere sul contributo, conformemente al quadro economico del progetto esecutivo sul quale la Direzione Regionale Infrastrutture ha espresso il *nulla osta* regionale;
- descrizione sintetica della natura della prestazione.

Il contributo viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo ammesso a contributo.

Resta fermo l'obbligo per il beneficiario di realizzare l'opera nella sua interezza garantendone la piena funzionalità.

L'esecuzione di lavori, i pagamenti di compensi aggiuntivi e comunque le spese superiori al costo iniziale dell'intervento sono a carico del Beneficiario e non comporteranno l'aumento del contributo concesso.

Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo fino a che il Beneficiario non abbia provveduto a trasmettere alla Direzione Regionale Infrastrutture prova fotografica dell'apposizione in cantiere del cartello di cui all'**Allegato B3**, nonché la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato elaborata su supporto ottico utilizzando lo schema che costituisce l'**Allegato B7**.

Il materiale di cui all'**Allegato B7** viene utilizzato dalla Regione per finalità inerenti la pubblicizzazione dell'iniziativa regionale.

Art. 9 – RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario deve attuare l'intervento entro i termini indicati nell'art. 2 "*Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa*".

Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente segnalati e debitamente motivati alla Direzione Regionale Infrastrutture antecedentemente allo scadere degli stessi. I suddetti scostamenti dovranno essere approvati per iscritto dalla Direzione Infrastrutture.

Art. 10 – PROROGHE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il termine per la rendicontazione finale indicato all'art. 2 lettera h) è prorogabile su richiesta motivata del beneficiario per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso. La proroga per la rendicontazione finale che superi di 1 anno il termine della fine dei lavori è concessa dalla Commissione per la Gestione dell'Intesa, su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione Regionale Infrastrutture e compatibilmente con le scadenze previste per il POR CRO FESR 2007 - 2013.

La proroga, la cui richiesta va presentata in data antecedente alla scadenza di cui all'art. 2, lett. h), non potrà essere concessa per una data successiva al 30.06.2015.

Art. 11 – MONITORAGGI E VERIFICHE SULL'INTERVENTO

La Direzione Regionale Infrastrutture vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti riservandosi di attuare direttamente, nel corso dei lavori, controlli a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento.

Ai sensi del POR CRO FESR 2007 - 2013 il Beneficiario è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Infrastrutture all'attività di monitoraggio dell'intervento, fornendo tempestivamente i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale richiesti dalla stessa Direzione, con cadenza bimestrale entro 10 giorni dalla scadenza stabilita (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) a partire dall'avvio dell'intervento e per tutto il periodo necessario alla sua realizzazione sulla base dell'**Allegato B4**.

Nel quadro del POR CRO FESR 2007 - 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del Reg. (CE) n.1083/2006 e dagli artt. 12 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006, la Regione del Veneto ha la facoltà di effettuare controlli, documentali e in loco, al fine di verificare:

- la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda e nelle fasi successive;
- la conformità delle spese e delle operazioni alla normativa comunitaria e nazionale;
- l'effettività e la conformità delle spese dichiarate e la loro regolarità agli effetti fiscali e amministrativi;
- il rispetto degli obblighi e degli adempimenti prescritti nella presente convenzione;
- lo stato di realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato, alle scadenze previste e al cronoprogramma del progetto;
- l'effettiva destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento cofinanziato;
- la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi della LR 31/2007 e del Piano Operativo 2010.

Analoghi controlli potranno essere svolti dalle competenti autorità Statali e Comunitarie.

A tale scopo il Beneficiario è obbligato a tenere a disposizione per accertamenti e controlli gli originali dei documenti di spesa e quelli attestanti l'avvenuto pagamento per un periodo di 10 anni dalla data del pagamento del saldo.

Art. 12 – *RESPONSABILITA'*

Il Beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 13 – *ESECUZIONE DEI LAVORI*

I lavori sono eseguiti con il sistema a misura oppure a corpo oppure a corpo e a misura, in conformità alle vigenti normative; la liquidazione delle somme dovute all'impresa da parte del soggetto beneficiario avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori realizzati e delle forniture effettuate.

Il beneficiario deve tenere una contabilità, che consenta l'accertamento e la documentazione della spesa sostenuta, al fine della quantificazione del contributo definitivo.

Le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal soggetto beneficiario nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione della Direzione Infrastrutture.

Analoga autorizzazione deve essere acquisita per le eventuali varianti in corso d'opera.

Dette autorizzazioni sono concesse sulla base della verifica di conformità dei nuovi e/o diversi lavori alle leggi regionali in oggetto, nonché ai provvedimenti amministrativi regionali ad essa conseguenti.

Eventuali modifiche sostanziali ai progetti finanziati potranno essere autorizzate secondo le procedure previste dall'art. 5 comma 6 dell'Intesa, se ed in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate ad una loro migliore funzionalità o gestione.

Le autorizzazioni ad eseguire varianti e/o modifiche dovranno essere richieste alla Direzione Infrastrutture prima della loro realizzazione e in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore degli Enti sottoscrittori dell'Intesa e, ove applicabili, dagli artt. 132 e 205 del d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

ART. 14 – *CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

La regolare esecuzione delle opere è attestata da un certificato, redatto da professionista abilitato, che accerti la spesa effettivamente sostenuta e la conformità dell'opera eseguita al progetto su cui è stato determinato il contributo.

In tutti i casi, il tecnico deve attestare l'ammissibilità a contributo con riferimento alle spese considerate ammissibili come indicato agli artt. 1 e 3 della presente convenzione.

ART. 15 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

Il Beneficiario dovrà evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto, in applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e, del Regolamento 1828/2006 e secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Regionale Infrastrutture.

Il Beneficiario, in ottemperanza dell'art. 8 reg. (CE) n. 1828/2006 così come modificato e integrato dal reg. (CE) 846/2009, s'impegna:

- 1) a esporre entro sei mesi dal completamento di un'operazione una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative conforme allo schema **Allegato B2**;
- 2) a installare, durante l'attuazione dell'operazione, un cartello, nel luogo delle operazioni, conforme allo schema **Allegato B3** alla presente convenzione di cui fa parte integrante;
- 3) a fornire riscontro fotografico del cartellone di cantiere con la comunicazione di inizio lavori e della targa con la trasmissione della rendicontazione finale;
- 4) dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

ART. 16 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il soggetto realizzatore si obbliga ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Direzione Infrastrutture.

Inoltre, in conformità al principio di sussidiarietà, oltre a quella espressamente richiamato nei punti precedenti, si applicano le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie; inoltre in caso di contrasto tra il diritto interno e quello comunitario quest'ultimo prevale.

In particolare, troverà applicazione la seguente normativa:

- Tutta la normativa riguardante la Programmazione 2007 – 2013 obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” e in particolare:
 - Decisione CE (2007) 4247/2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale parte FESR;
 - Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
 - Regolamento (CE) n. 1083 de Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
 - Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- DPR 03.10.2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione);
- Tutta la normativa in materia edilizia, di pianificazione urbanistica e territoriale vigente al momento della presentazione della domanda;
- Tutta la normativa in materia di ambiente vigente al momento della presentazione della domanda;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- D.P.C.M. del 3 giugno 2009, - modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

- Tutta la normativa riguardante l'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Trento.

ART. 17 – DISCIPLINA RELATIVA AGLI AIUTI DI STATO TEMPORANEI EX DPCM 3.06.2009, IN ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL FINANZIAMENTO NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA

La Commissione Europea, considerando la situazione di crisi globale, ha emanato la Comunicazione CE 2009/C 83/01 – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'Art. 87 – paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale.

La suddetta Comunicazione ha trovato attuazione nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/06/2009 – Modalità di Applicazione della Comunicazione della Commissione Europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

E' previsto un aiuto alle imprese nel limite massimo di 500.000,00 Euro nel triennio compreso dal 01/01/2008 al 31/12/2010 ai sensi dell'art. 3 (Aiuti di importo limitato) del suddetto Decreto; la modalità di aiuto di importo limitato è applicabile a tutte le aziende, comprese quelle che non si trovano in stato di crisi ai sensi del Comma 1 e Comma 2 dell'art. 2 (Condizioni per la concessione degli aiuti).

L'erogazione dei contributi viene fatta, quindi, a titolo di aiuti di importo limitato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea, così come successivamente applicata dal DPCM del 03/06/2009.

Si precisa, inoltre, che rimangono escluse tutte le imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 30/06/2008.

Ai fini della concessione dell'aiuto sono da considerarsi imprese in difficoltà:

- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

I Progetti realizzati da privati e selezionati nell'ambito dell'Intesa rientrano nel quadro del suddetto DPCM del 03/06/2009. Pertanto in questo caso le imprese, nella persona del loro Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, utilizzando il modello che si allega al presente documento (**Allegato B9**), consapevoli della responsabilità penale cui possono incorrere ai sensi del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- che la propria azienda non era in difficoltà, così come definito dal DPCM del 03/06/2009 relativo all'applicazione della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01);
- di aver percepito dal 01/01/2008 alla data di presentazione della domanda contributi a titolo di "de minimis" (ex Reg.(CE) 1998/2006) e/o di aiuti temporanei di importo limitato (ex Comunicazione (CE) (2009/C 83/01) come successivamente attuata dal DPCM del 03/06/2009) per un importo complessivo non superiore al massimale di € 500.000,00 comprensivi del contributo dovuto per il progetto approvato;
- dichiarare in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. n. 296/2006, (legge finanziaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. (c.d. clausola Deggendorf).

Tale dichiarazione deve essere trasmessa agli uffici regionali in formato cartaceo, completo di timbro e firma in originale del legale rappresentante.

ART. 18 – VINCOLO DI STABILITA' DELLE OPERAZIONI/DESTINAZIONE D'USO

Il beneficiario deve rispettare il vincolo di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 57 del Reg. (CE) 1083/2006 che prevede che il cofinanziamento resti attribuito ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal suo completamento (salvo quanto di seguito previsto per i beni immobili), non subisce modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
- risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

I beni immobili ammessi a finanziamento sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i beni oggetto del finanziamento che i soggetti beneficiari. Quest'ultimi sono pertanto tenuti a non alienare i suddetti beni per 10 anni con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.

Resta salva la possibilità di modifica del vincolo di destinazione relativo al soggetto beneficiario in caso di successione, purché sia mantenuto il vincolo di destinazione sul bene.

I soggetti beneficiari, pena la revoca del contributo, sono inoltre obbligati a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni mobili acquistati per 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori; i beni eventualmente sostituiti non dovranno essere dismessi o venduti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente punto comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate.

A tal fine il beneficiario è tenuto a presentare, al 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei beni mobili e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d'uso.

ART. 19 – VARIAZIONI SOCIETARIE DEL RICHIEDENTE

Eventuali variazioni societarie e/o subentro di beneficiario verificatesi dal giorno successivo alla presentazione del progetto, e fino a cinque anni successivi al saldo del contributo, dovranno essere comunicate via raccomandata a/r tempestivamente sia alla Regione Veneto che alla Provincia autonoma di Trento dal titolare/legale rappresentante.

Il cambiamento del soggetto beneficiario nel corso della realizzazione del progetto non pregiudica l'assegnazione del contributo, a condizione che il soggetto subentrante possieda i necessari requisiti di ammissibilità previsti e si assuma tutti gli oneri del soggetto ammesso.

ART. 20 – CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, ai sensi dell'art. 70 comma 1 lett. b) del Reg (CE) n. 1083/2006, qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all'inadempimento riscontrato, dei benefici concessi. La Regione provvederà al recupero degli importi indebitamente versati secondo le modalità stabilite dalla L.R. 28 gennaio 2000, n. 5 art. 11 così come modificato dalla L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 art. 47.

La revoca del contributo è disposta dalla Commissione su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione Infrastrutture.

Tale revoca sarà recepita con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture che stabilirà le modalità e i termini per la restituzione della somma.

Cause di revoca totale del contributo:

- l'accertamento dell'assenza dei requisiti di ammissibilità (fra cui, tra l'altro, i punti q) e r) dell'art. 4) e perdita del requisito di ammissibilità del soggetto beneficiario durante la realizzazione del progetto;
- la mancata realizzazione e/o rendicontazione del progetto entro il termine ultimo previsto o irregolarità non sanabili nella stessa rendicontazione;
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma di cui all'articolo 2 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa" fatte salve le procedure previste dagli art. 9 e, in materia di scostamenti, dall'art.10;
- non funzionalità dell'opera realizzata nei tempi previsti;
- il mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario delle prescrizioni citate relative alla stabilità delle operazioni/destinazione d'uso (di cui all'art. 18 della presente convenzione);
- il mancato rispetto da parte del beneficiario, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
- l'omessa comunicazione da parte del beneficiario delle varianti al progetto approvato o la realizzazione di modifiche al progetto approvato non autorizzate;
- la sostanziale difformità dell'opera rispetto a quanto autorizzato;
- la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Beneficiario e non sanabile;
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati precedentemente ai punti b), d), j), e), k), p), s) dell'art 4;
- negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi disciplinanti modalità e condizioni per la concessione di contributi.

Cause di revoca parziale del contributo:

- parziale realizzazione degli interventi, a condizione che l'opera mantenga la sua originaria funzionalità;
- mancato rispetto di condizioni previste dalla presente convenzione;
- irregolarità in materia di pubblicità rispetto a quanto previsto all'art. 15 della presente convenzione.

La revoca parziale del contributo è determinata in misura percentuale alla riduzione dell'importo complessivo del quadro economico.

In tal caso il Beneficiario si impegna a provvedere al finanziamento dell'intero costo dell'opera con risorse proprie.

Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione del Veneto a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione. E' fatta salva la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria o delegazione di pagamento, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi così determinati.

L'importo del contributo concesso è rideterminato in caso di:

- accertamento di spese non pertinenti al progetto cofinanziato;
- rendicontazione di spese per un importo inferiore a quello approvato in sede di ammissione.

Al di fuori dei casi di revoca, le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione del Veneto a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione. E' fatta salva la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria o

delegazione di pagamento, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi così determinati. Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario secondo termini e modalità stabilite da Decreto della Direzione Regionale Infrastrutture

ART. 21 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto attuatore che non sia risultato possibile definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al giudice competente nel rispetto del D.Lgs. n. 104 del 2010 e delle disposizioni vigenti in materia.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

E' esclusa ogni responsabilità della Regione del Veneto su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore ed appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto attuatore

Per la Regione del Veneto

Mestre, lì ___/___/2011

ART. – 22 CLAUSOLE ONEROSE

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 18, 20 e 21.

Per il Soggetto attuatore
